

STATUTO

Art.1- Costituzione, denominazione, sede e durata

1. Nella circoscrizione territoriale della sezione di Vaiano (PO) dell'Associazione Nazionale Carabinieri, è costituita un'organizzazione di volontariato denominata NUCLEO VOLONTARIATO E P.C. ANC - VAIANO "Val Di Bisenzio" ODV, di seguito denominata organizzazione.

2. La sede legale è ubicata nel Comune di Vaiano in via Dino Pizzicori 14, 59021 Vaiano (PO)

i contenuti e la struttura sono democratici, la durata è illimitata e non persegue fini di lucro.

Art.2 - Principi, finalità e attività

L'associazione, indipendente e apolitica, ha autonomia giuridica, quindi patrimoniale e amministrativa e si ispira ai principi contenuti nello Statuto Organico dell'Associazione Nazionale Carabinieri – approvato con Decreto Presidenziale n. 1286 del 25 luglio 1956 e successive modifiche. Quale segno distintivo, l'associazione si fregia del logo e delle denominazioni dell'Associazione Nazionale Carabinieri, secondo la procedura di cui al successivo art. 24.

L'associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati: Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia ed al miglioramento delle condizioni



dell'ambiente ed all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi.

Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modifiche.

Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale e religioso.

Protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni o (lett.y), col., art. 5 del Codice del Terzo settore);

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art.3 - Associati

Possono aderire all'associazione coloro che sottoscrivono il presente statuto e coloro che ne fanno richiesta, la cui domanda di ammissione è accolta dall'Organo di amministrazione. Tutti gli associati debbono essere soci dell'Associazione Nazionale Carabinieri ed essere in regola con l'iscrizione presso qualunque sezione dell'Associazione stessa.

Nella domanda di ammissione l'aspirante associato dichiara di accettare senza riser-



ve lo Statuto, i Regolamenti dell'associazione e le delibere degli Organi associativi.

L'Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 30 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 30 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci il Collegio arbitrale.

Tutte le prestazioni fornite dagli associati sono a titolo gratuito.

Gli associati sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile per eventuali danni cagionati a terzi durante l'esercizio dell'attività medesima.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Gli associati sono divisi in due categorie:

Soci ordinari, tutti coloro che hanno svolto o svolgono servizio nell'Arma dei Carabinieri;

Soci simpatizzanti, tutti coloro che non hanno svolto o non svolgono servizio nell'Arma dei Carabinieri.

Art.4 - Diritti e obblighi degli associati

Gli associati hanno il diritto di:

eleggere l'Organo di amministrazione e di essere eletti nello stesso;



eleggere il Collegio dei revisori dei conti e di essere eletti nello stesso;

essere informati sulle attività dell'associazione;

frequentare i locali dell'associazione;

partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;

essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate, entro limiti

massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione.

prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e

consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

rispettare il presente lo Statuto, i Regolamenti dell'associazione e le delibere degli

Organi associativi;

svolgere la propria attività preventivamente concordata, attenendosi in fase di im-

piego alle disposizioni impartite dai responsabili;

svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito,

senza fini di lucro, anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà;

partecipare alle attività formative propedeutiche per l'impiego nell'associazione;

versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini

annualmente stabiliti dall'Organo di amministrazione.

Art.5 - Perdita della qualifica di associato

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, dei Re-

golamenti interni, delle deliberazioni degli Organi associativi, arreca danni materiali

o morali di una certa gravità all'associazione, e nei seguenti altri casi:

mancato versamento della quota associativa per almeno un anno;

perdita della qualità di socio dell'Associazione Nazionale Carabinieri;



indegnità deliberata dall'Organo di amministrazione.

L'associato può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Organo di amministrazione dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà, entro 30 giorni, ricorrere al Collegio arbitrale il quale deciderà in via definitiva.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Art.6 - Organi

Sono organi dell'associazione:

l'Assemblea;

l'Organo di amministrazione (o Consiglio Direttivo);

il Presidente;

il Collegio arbitrale;

il Collegio dei Revisori dei Conti.

Agli associati facenti parte degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione.



Art. 7 - Assemblea

L'Assemblea è costituita da tutti gli aderenti all'associazione.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare un solo associato.

L'Assemblea si riunisce, in via ordinaria, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio, in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati. La decorrenza dei giorni viene calcolata dalla data del timbro postale o da quella posta sulla ricevuta nel caso in cui la lettera di convocazione sia stata consegnata a mano o tramite posta elettronica con avviso di ricezione.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati o dal Collegio dei revisori dei conti. In tali casi il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

approva il bilancio di esercizio;

approva la quota sociale annuale;

elegge i membri dell'Organo di amministrazione;

elegge i membri del Collegio dei Revisori dei conti;

delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art.



28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

delibera sulle modificazioni dello Statuto;

delibera sull'approvazione e sulle modificazioni degli eventuali Regolamenti interni;

delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio di esercizio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Art.8 - Organo di amministrazione

L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.



L'Organo di amministrazione è formato da 7 componenti nominati dall'Assemblea per la durata di 3 anni e rieleggibili. I componenti saranno i candidati che hanno ottenuto il maggior numero dei voti. I primi 3 membri saranno scelti tra i candidati soci ordinari, gli altri 4 membri saranno scelti tra tutti i candidati. L'Organo di amministrazione può invitare, tra gli associati, altri 3 membri, in qualità di esperti, e i Responsabili di Distaccamento (qualora presenti) con solo voto consultivo.

Tutti gli amministratori sono scelti tra gli associati, si applica l'art.2382 Codice Civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza, inoltre sono ineleggibili o decadono associati che ricoprono cariche politiche o sindacali.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

I membri eletti hanno un solo diritto di voto, non è ammesso il voto per delega o per corrispondenza.

Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

L'Organo di amministrazione si riunisce su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni 60 giorni e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;

formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate



dall'Assemblea;

predisporre il bilancio di esercizio;

predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;

nominare il Presidente, il Segretario e il Tesoriere;

nominare il componente del Collegio arbitrale;

deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;

deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;

stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;

curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

La mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive dell'Organo di amministrazione determina la decadenza dalla carica.

A sostituire il componente dell'Organo di amministrazione che per qualsiasi motivo venisse a mancare, sarà il primo dei non eletti.

Qualora all'intero dell'Organo di amministrazione, venisse a mancare la maggioranza dei componenti, si dovrà procedere a nuove elezioni.

Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

Art. 9 - Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che lo impegnano verso l'esterno.

Il Presidente, che è Presidente dell'Assemblea degli associati e dell'Organo di amministrazione, è eletto da quest'ultimo nel suo seno a maggioranza dei voti. Come

traddittorio, entro 60 giorni dalla nomina.

La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.

Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due o, in difetto di accordo, dall'Ispettore Regionale Toscana, dell'Associazione Nazionale Carabinieri il quale nominerà anche l'arbitro per la parte che non vi avesse provveduto.

Il Collegio arbitrale ha competenza, inoltre, in materia disciplinare per i casi all'art. 24.

Art. 13 - Collegio revisori dei conti

Il Collegio dei revisori dei conti è costituito da tre componenti effettivi, e da due supplenti eletti dall'Assemblea. Esso elegge nel suo seno il Presidente.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che il bilancio di esercizio sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente o per richiesta scritta di un associato, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.



Il Collegio riferisce annualmente all'Assemblea con relazione scritta, firmata e distribuita a tutti gli aderenti.

Il Collegio può richiedere la convocazione dell'Assemblea per gravi motivi riguardanti la gestione contabile dell'associazione.

Art. 14 -Revisione legale dei conti

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 15 - Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 16 - Divieto di distribuzione degli utili

Ai fini di cui al precedente art. 15, l'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 17 -Risorse economiche

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali:

quote associative

contributi pubblici e privati

contributi della Presidenza nazionale o da sezioni dell'ANC

donazioni e lasciti testamentari

rendite patrimoniali

proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

I fondi sono depositati presso l'Istituto di credito stabilito dall'Organo di amministrazione.

Art. 18 - Quote associative

La quota associativa a carico degli associati è fissata dall'Assemblea, su proposta dell'Organo di amministrazione. Essa è annuale, non è frazionabile né ripetibile né rimborsabile in caso di recesso o di perdita della qualità di associato.

Gli associati che non sono in regola con il pagamento delle quote associative non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea né prendere parte alle attività dell'associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti negli Organi sociali.

Art. 19 - Bilancio di esercizio

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio, nella forma del rendiconto per cassa se ciò è ammesso dalla Legge, annualmente e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio di esercizio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Art.20 - Libri

L'associazione deve tenere i seguenti libri:



libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;

registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;

libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;

libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;

il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio arbitrale, tenuto a cura dello stesso organo;

il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei revisori dei conti, tenuto a cura dello stesso organo;

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi previo:

domanda scritta con motivazione da presentare al Segretario il quale provvederà ad informare l'Organo che detiene il libro entro 15 giorni dalla data di presentazione.

l'Organo a cui è stata inoltrata la richiesta provvederà a rispondere all'associato sulla validità o meno della richiesta entro 30 giorni dalla data di presentazione. In caso di esito positivo l'Organo ha 45 giorni dalla data di presentazione per far visionare il libro richiesto.

Art. 21 Distaccamenti

Per l'espletamento delle proprie attività l'associazione, con delibera dell'Organo di amministrazione, ha la facoltà di istituire dei distaccamenti nelle località che riterrà più opportune.

I distaccamenti potranno avere un proprio Responsabile e la loro gestione viene regolamentata da specifiche norme di attuazione e funzionamento emanate dall'Organo di amministrazione.

L'Associazione è iscritta al registro nazionale dei soci federati istituito in seno alla Presidenza Nazionale ANC, secondo quanto previsto dai regolamenti Nazionali e partecipa, con apposita aliquota di volontari e mezzi, alle emergenze nazionali nell'ambito della Colonna Mobile Nazionale ANC.

Il Presidente dell'associazione, in occasione di emergenze nazionali, si rapporterà al Coordinatore regionale del volontariato di Protezione Civile ANC e all'Ispettore regionale.

Per conto di ANC, l'Ispettore regionale e il Coordinatore regionale possono:

accedere ai locali dell'organizzazione, previo accordo;

verificare i libri contabili e quant'altro costituisca documento ufficiale

dell'associazione, previo accordo;

partecipare senza diritto di voto, ma con facoltà di parola, all'Assemblea degli associati ed alle riunioni dell'Organo di amministrazione;

richiedere l'intervento e la relazione del Collegio dei revisori dei conti;

richiedere la convocazione d'urgenza dell'Organo di amministrazione.

Art. 28 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del

Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla

Legge, ad altri nuclei di volontariato ANC, o ad altre organizzazioni di volontariato

operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto

Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra



i propri associati.

Art. 29 - Norma di Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Vaiano, 04/05/2020

Approvato dall'Assemblea del Gruppo in data 28/09/2020

Il Presidente Car. Aus. Leonardo Sarti



